STATUTO CNA TOSCANA

Approvato dall'Assemblea il 24.5.2021

Articolo 1 – COSTITUZIONE

È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Toscana (sigla CNA Toscana).

Unitamente alle CNA Territoriali, alle altre CNA Regionali, alla CNA Nazionale, ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e Organizzativo nelle Unioni, a CNA Professioni e a CNA Pensionati nonché a tutti gli altri Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA, compone il sistema confederale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. A questa spetta la titolarità della denominazione suddetta e del rispettivo simbolo.

La proprietà esclusiva della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, del logotipo (CNA) e del simbolo (il cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA), sono della CNA Nazionale.

La CNA Toscana è obbligata all'uso della denominazione suddetta e dei relativi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale.

La CNA Toscana ha sede in Firenze, Via Luigi Alamanni, 23, o in quella diversa che sarà stabilita dalla Direzione. Il cambiamento di indirizzo non implica variazioni allo Statuto.

Articolo 2 – SCOPI E ATTIVITA'

- 1 Scopi della CNA sono:
- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti e delle loro forme associate, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei Pensionati. Lo scopo della rappresentanza, della tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le Organizzazioni politiche, economiche e sociali di livello regionale;
- b) la stipula di accordi e contratti collettivi regionali di lavoro.
- 2 In diretta attuazione di tali scopi, la CNA svolge le seguenti attività:
- a) Organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo ed in generale nel mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti e delle loro forme associate, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati

nell'ambito del sistema produttivo regionale; la CNA promuove, inoltre, lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

- b) promuove la prestazione, anche diretta, di servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli Imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561, il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152;
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle proprie strutture;
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- f) assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, Associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- h) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- k) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza ed alla identità personale.

Articolo 3 – CNA TOSCANA

CNA Toscana costituisce un sistema di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti e delle loro forme associate, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

Il sistema CNA Toscana si articola su due/tre livelli confederali: CNA - Associazioni Territoriali (di seguito CNA Territoriali), CNA Toscana e – laddove costituite – aggregazioni di livello interprovinciale. Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale

e organizzativo nelle Unioni, a CNA Professioni e a CNA Pensionati nonché a tutti gli altri Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema CNA Toscana.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA, ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparti stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell'Assemblea Nazionale.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica, ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparti stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell'Assemblea Nazionale.

Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, CNA Toscana e tutti i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

Articolo 4 – FUNZIONI

CNA Toscana ha la piena titolarità delle funzioni ad essa assegnate dallo Statuto Nazionale, in particolare da quanto previsto dalla lettera B) dell'art. 5 (Il sistema CNA), Titolo II, dello Statuto Nazionale.

La CNA Toscana assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione Toscana.

CNA Toscana nello svolgere la propria attività:

- a) rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione Toscana e presso tutte le istituzioni regionali;
- b) elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula contratti ed accordi sindacali con il concorso delle Unioni presenti nel territorio e delle loro articolazioni dei Mestieri;
- c) elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione Toscana;
- d) opera nell'ambito delle politiche di promozione economica della Regione Toscana e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
- e) attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella Regione Toscana;

f) stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;

g) in accordo con le Associazioni Territoriali può stipulare accordi di collaborazione inerenti l'attività sindacale e promuovere la prestazione di servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società.

Nell'ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico Patto Costitutivo tra le CNA Territoriali della Toscana, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno di appositi Piani Strategici di sistema regionale, la CNA Toscana può anche svolgere le seguenti funzioni:

- a) di integrazione fra le CNA Territoriali, attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra Associazioni Territoriali e CNA Toscana;
- b) gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA regionali;
- c) controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente Statuto.

La CNA Toscana organizza le Unioni Regionali CNA, CNA Pensionati e CNA Professioni e gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA definendo all'interno del Piano Strategico regionale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

Articolo 5 – OBIETTIVI DEL SISTEMA CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato.

A tal fine CNA collabora con altre Organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici.

Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle Organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Articolo 6 – LE ARTICOLAZIONI DEL SISTEMA CNA TOSCANA

A) I MESTIERI E LE LORO UNIONI

I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.

I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.

Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale. I Mestieri CNA, costituiti a livello regionale, compongono, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale, le Unioni Regionali.

Ciascuna articolazione di Mestiere Regionale compone l'Unione Regionale di appartenenza.

Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.

I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti Coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Regionale è membro di diritto dell'Assemblea Regionale della CNA e della Direzione Regionale della CNA.

Ad ogni livello confederale il Presidente della CNA, con delibera della propria Presidenza delega, di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:

- a. rappresentare gli interessi degli associati dei Mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
- b. rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
- c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi Mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
- d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso il Presidente della CNA Toscana non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Regionale.

Il Presidente della CNA Toscana, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione.

In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate.

I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti dei terzi. Tale potere resta in capo al Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi Organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

I Mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA al corrispondente livello, anche al fine di concordare le risorse umane, Organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

Il Regolamento Attuativo Nazionale dello Statuto disciplina quanto non previsto nel presente Statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.

I Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono a partire dal livello territoriale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun Raggruppamento di Interesse regionale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Regionale della CNA Toscana.

Il Presidente di ciascun Raggruppamento di Interesse a livello Regionale o Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale.

C) CNA PROFESSIONI

CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle Associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

Le Associazioni Professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta

la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello Statuto CNA e dei deliberati degli Organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli Organi confederali, la Presidenza Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui all'art. 19 dello Statuto nazionale, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le Associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole Associazioni "CNA....Professionisti" e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo Organi di coordinamento.

Qualora la Direzione Regionale di CNA Toscana decida di costituire CNA Professioni a livello regionale, verranno replicate le modalità organizzative di cui all'art. 6, punto C) dello Statuto Nazionale.

D) CNA PENSIONATI

CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

CNA Pensionati Toscana persegue gli scopi di rappresentanza generale e di tutela degli interessi dei pensionati su tutte le politiche inerenti ai nuovi bisogni dell'invecchiamento (sanità, socio-assistenza, mobilità, autonomia domestica) e dell'invecchiamento attivo (innovazione, formazione, turismo sociale, ecc.), in tutti i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le Organizzazioni economiche, sociali e politiche di livello regionale.

CNA Pensionati Toscana ha sette rappresentanti all'interno dell'Assemblea Regionale e due rappresentanti all'interno della Direzione Regionale di CNA Toscana.

Articolo 7 – ADESIONE AL SISTEMA CNA TOSCANA

Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA territoriale di riferimento e laddove costituita dell'aggregazione interprovinciale;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva

la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;

- d) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi, come previsto dall'art.3 e disciplinato dal Regolamento Attuativo dello Statuto Nazionale;
- e) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

I diritti degli associati CNA:

- a) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli Organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente Statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna Assemblea Elettiva un solo voto. Nelle Assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c) Gli Organi che convocano le Assemblee Elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli Organi del sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e) Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza territoriale, regionale di Mestiere o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
- f) Per poter usufruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le Assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Ogni CNA Territoriale attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, per le persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati nazionale.

Ogni CNA Territoriale utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto da CNA Nazionale.

Articolo 8 – REQUISITI NECESSARI PER FAR PARTE DEL SISTEMA CNA

Per fare parte del sistema CNA, le CNA Territoriali, le CNA Regionali e – laddove costituite – le aggregazioni interprovinciali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:

- a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9;
- b) che gli Organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e) Organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
- f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, e/o aggregazioni di carattere interprovinciale; una sola CNA Regionale per ogni regione, un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di Mestieri al livello confederale corrispondente;
- g) adozione del Codice Etico, del Regolamento di uso del marchio, del Regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy, e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel Regolamento Attuativo dello Statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;
- i) che il rinnovo degli Organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j) che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza:
- k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- m) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel Regolamento d'uso del marchio;

- o) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

Gli statuti delle CNA Territoriali, delle CNA Regionali e – laddove costituite – delle aggregazioni interprovinciali debbono contenere tutte le altre previsioni che lo Statuto Nazionale afferma come obbligatorie.

Articolo 9 – ORGANI

Gli Organi di CNA Toscana sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori Legali
- il Collegio dei Garanti

Gli Organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo si trovi al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente Vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale.

Tali Organi – con la sola eccezione del Collegio dei Revisori Legali e del Collegio dei Garanti - sono formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Articolo 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, massimo organo deliberativo, è l'organo politico di indirizzo e la sede elettiva della CNA Toscana; rimane in carica 4 anni ed è costituita da associati alla CNA Toscana, come definito

dall'art. 7, comma 1, del presente Statuto.

In via straordinaria l'Assemblea può essere rinnovata anticipatamente rispetto alla normale scadenza dei 4 anni; la decisione relativa chiaramente motivata da ragioni di particolare gravità e urgenza, o comunque richiesta da esigenze di armonizzazione del sistema CNA, è deliberata dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria.

L'Assemblea è composta di norma da 111 componenti.

In particolare ne fanno parte di diritto:

- i componenti la Direzione;
- un rappresentante per ogni Mestiere;
- un rappresentante per ogni Ente o Società individuati dal Regolamento;
- un rappresentante per ciascun Raggruppamento di Interesse;
- n.5 rappresentanti di CNA Pensionati.

La rappresentanza complessiva dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti d'interesse nell'Assemblea è fino ad un massimo di 1/3 dei componenti l'organo.

Fanno inoltre parte dell'Assemblea un numero di componenti nominato dalle rispettive CNA Territoriali, pari alla differenza tra il numero complessivo di componenti stabilito ed il numero di componenti di diritto di cui ai punti precedenti, secondo la consistenza associativa delle stesse CNA Territoriali, stabilita in base al dato del tesseramento al 31.12 dell'anno precedente assunto e approvato dalla Direzione che convoca l'Assemblea.

Fanno parte di diritto dell'Assemblea, fuori quota:

- a) chi ha ricoperto per ultimo l'incarico di Presidente Regionale;
- b) se non ne fanno già parte, i Presidenti toscani di: Unioni Nazionali, Raggruppamenti Nazionali di interesse, Enti Nazionali;
- c) i componenti toscani della Presidenza Nazionale e della Direzione Nazionale della CNA.

Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori Legali il Collegio dei Garanti, la Consulta Tecnica ed i Direttori delle CNA Territoriali.

L'Assemblea indirizza e verifica le linee di strategia politica della CNA Regionale in relazione a quanto previsto dalla lettera B) dell'art. 5 (Il sistema CNA) dello Statuto Nazionale, che viene recepito integralmente.

Tutto ciò in sintonia con le strategie della CNA Nazionale, individuando gli obiettivi rispetto agli interessi delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese della Toscana. In particolare:

- a) elegge ogni 4 anni, in seduta elettiva, il Presidente, su proposta del Presidente la Presidenza e tra i componenti della stessa il Vicepresidente Vicario, ed elegge i membri dell'Assemblea Nazionale della CNA di spettanza della CNA Toscana;
- b) approva il Regolamento Attuativo;
- c) nomina il Collegio dei Revisori Legali ed il Collegio dei Garanti;
- d) può deliberare modifiche al presente Statuto con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti, previo parere della Direzione Nazionale della CNA;
- e) approva annualmente su proposta della Direzione il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo e le relazioni di accompagnamento;

- f) approva il Piano Strategico di durata poliennale come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e Organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro ambito di Organizzazione degli interessi interno al sistema CNA;
- g) delibera, su proposta della Direzione, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

In seduta elettiva debbono essere presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Articolo 11 – LA DIREZIONE

La Direzione è l'organo politico deliberativo fondamentale della CNA Toscana, rimane in carica quattro anni ed è composta:

- dal Presidente Regionale;
- dalla Presidenza Regionale;
- dai Presidenti in carica delle CNA Territoriali;
- dai Presidenti Coordinatori delle Unioni Regionali;
- dai Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse;
- dal Presidente ed un rappresentante di CNA Pensionati;
- dai Presidenti e/o Vice Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana di espressione CNA, purché imprenditori.

La Direzione stabilisce e promuove le strategie politiche e di programma della CNA Toscana in relazione a quanto previsto dalla lettera B) dell'art.5 (Il sistema CNA) dello Statuto Nazionale.

Tutto ciò in sintonia con le strategie della CNA Nazionale individuando gli obiettivi rispetto agli interessi delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese della Toscana.

In particolare:

- a) stabilisce, promuove e sviluppa le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa a livello regionale;
- b) delibera in merito all'iniziativa ed alla organizzazione dei servizi per il conseguimento dei fini statutari ed alla razionalizzazione degli stessi in una logica di sistema regionale, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;
- c) esercita il controllo sull'attività ed i risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA Toscana;
- d) su proposta della Presidenza nomina e revoca il Direttore Regionale;
- e) stabilisce chi sono gli imprenditori per i quali si riconosce un compenso e ne stabilisce la quantificazione, stabilisce il compenso per i Revisori Legali;
- f) decide, su proposta della Presidenza, la nomina dei rappresentanti della CNA Toscana presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, Organismi in genere, di carattere regionale, nonché delle Società ed Enti promossi e/o partecipati dalla CNA Toscana;
- g) ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;

- h) adotta il Piano Strategico poliennale ed annualmente il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
- i) approva le quote di contribuzione delle CNA Territoriali a favore della CNA Toscana. Le quote di contribuzione sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- j) costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei propri obiettivi, deliberandone assetti organizzativi e funzioni;
- k) propone all'Assemblea in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria;
- l) convoca l'Assemblea elettiva in base alla proposta della Presidenza e nomina il Collegio Elettorale;
- m) decide sulle domande di partenariato, aggregazione di Organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decide sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente Statuto e del Regolamento.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La riunione della Direzione è valida quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Alla Direzione possono essere invitati i componenti toscani la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale della CNA, i Presidenti Coordinatori Nazionali di Unioni ed i Presidenti Nazionali di Gruppi di Interesse.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

Articolo 12 – LA PRESIDENZA

La Presidenza rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e da 9 Vice Presidenti, ognuno espressione di ciascuna delle 9 CNA Territoriali della Toscana.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Regionale.

La Presidenza:

- a) attua e promuove l'attività politica della CNA;
- b) ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- c) verifica l'attuazione dei deliberati degli Organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- d) convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- e) predispone e propone alla Direzione, coinvolgendo nella definizione le CNA Territoriali e laddove costituite le aggregazioni interprovinciali, le Unioni Regionali, i raggruppamenti di interesse e la CNA Pensionati, per il tramite del Direttore Regionale, il Piano Strategico poliennale della CNA Toscana:
- f) può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere di urgenza e inderogabilità, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- g) individua e propone una data alla Direzione per lo svolgimento dell'Assemblea Elettiva regionale.

La riunione della Presidenza è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti, possono essere invitati Presidenti di Unioni, di Gruppi di Interesse e/o di CNA Pensionati.

Articolo 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Egli ha la rappresentanza politica della CNA Toscana, sulla quale esercita il potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento; rappresenta la sintesi della CNA Toscana, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresenta nelle sedi pubbliche ed istituzionali.

Il Presidente presiede gli Organi ed ha la rappresentanza legale della CNA Toscana a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Nell'ambito delle sue funzioni egli può conferire deleghe.

Il Presidente ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.

Il Presidente si rende garante del corretto e democratico funzionamento della vita associativa.

Il Presidente ed i Vice Presidenti di tutte le istanze che compongono la CNA Toscana restano in carica per 4 anni e per non più di 2 mandati consecutivi e comunque non oltre 9 (nove) anni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Regionale svolge le sue funzioni il Vicepresidente Vicario ovvero, se non nominato, il membro più anziano per età dell'organo.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 3 mesi.

Articolo 14 – PRESIDENZA ONORARIA

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza Onoraria della CNA Toscana a Dirigenti che abbiano acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa in Toscana.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e della Direzione.

Articolo 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da 3 membri effettivi e viene eletto dall'Assemblea.

Rimane in carica per la durata di 4 anni.

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori Legali ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Toscana.

Articolo 16 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea che non rivestano alcuna carica nell'ambito della Confederazione, a tutti i livelli, ed è presieduto da un giurista.

Rimane in carica per la durata di 4 anni.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Decide su qualunque controversia insorga all'interno della CNA Toscana in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento Regionale, del Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e dei componenti il sistema CNA e

deontologico per dirigenti e collaboratori previsto dalla CNA Nazionale, e delle deliberazioni degli Organi della CNA Toscana.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Regionale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente Statuto, al Regolamento, al Codice Etico della CNA, disponendo anche in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

L'intervento del Collegio avviene su decisione e richiesta della Direzione, ed in particolari casi di urgenza, della Presidenza.

Per le modalità operative si fa riferimento, in quanto compatibili con il livello regionale, a quelle previste dall'art. 19 (Il Collegio dei Garanti) dello Statuto Nazionale.

Alle decisioni del Collegio dei Garanti di livello regionale è possibile effettuare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.

Al Collegio Regionale dei Garanti possono presentare ricorso i singoli associati solo per i casi di incompatibilità; per tutti gli altri casi sono ammessi ricorsi solo se sono sottoscritti con oltre 300 firme di associati.

Articolo 17 – IL DIRETTORE

Il Direttore Regionale, su proposta della Presidenza che ne definisce il relativo inquadramento normativo ed economico, è nominato e revocato dalla Direzione e può restare in carica al massimo per due mandati pieni e consecutivi.

Il Direttore Regionale:

- a) E' responsabile del funzionamento della struttura della CNA Toscana e sovrintende a tutte le attività operative e funzionali della stessa.
- b) E' responsabile dell'attuazione delle decisioni degli Organi della CNA Toscana.
- c) Concorre alla elaborazione delle politiche associative. Coadiuva, su delega, la Presidenza ed il Presidente, nella rappresentanza politica.
- d) Partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della CNA Toscana con diritto di voto consultivo.
- e) Attribuisce e revoca gli incarichi ai Quadri regionali, ai Coordinatori Regionali delle Unioni, ai Coordinatori dei Raggruppamenti di Interessi e di CNA Pensionati.
- f) Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ivi compreso quello assegnato alle Unioni e/o alle loro articolazioni interne, ai Raggruppamenti di Interesse ed a CNA Pensionati.
- g) Stabilisce lo stato giuridico ed economico dei Quadri e degli Impiegati di CNA Toscana.

L'espletamento di tali funzioni è svolto in via esclusiva e non derogabile né delegabile.

Tutto il management, i Quadri ed i Coordinatori Regionali rispondono direttamente al Direttore Regionale.

Altri compiti e funzioni del Direttore Regionale sono stabiliti dal Regolamento.

Il Direttore Regionale può avvalersi di una Consulta Tecnica composta da Direttori Territoriali.

Articolo 18 - CUMULO DELLE CARICHE

Si rinvia al Regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in Enti ed Istituzioni.

Articolo 19 – CODICE ETICO

La CNA Toscana recepisce il Codice Etico e il codice di comportamento per la prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale.

Articolo 20 - FONDO COMUNE

Il Fondo comune della CNA Toscana è costituito dalle quote associative annuali versate da tutte le CNA Territoriali della Toscana, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

In caso di scioglimento della CNA Toscana, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad Associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

Articolo 21 – AUTONOMIA FINANZIARIA

Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e dal presente Statuto, la CNA Toscana ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La CNA Toscana ha un proprio Fondo Comune costituito ai sensi dell'art. 20 (Fondo comune) del presente Statuto ed i creditori della CNA Toscana possono far valere i propri diritti solo su questo Fondo Comune.

Il Bilancio Preventivo e la relazione di accompagnamento, che costituiscono il Piano Strategico Annuale, debbono essere approvati entro il mese di Dicembre dell'anno precedente.

Il Bilancio Consuntivo, previo esame del Collegio dei Revisori Legali, è approvato entro il mese di Giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

I Bilanci ed il Piano Strategico della CNA Toscana saranno elaborati su schemi predisposti dalla CNA Nazionale, in riferimento e come previsto dall'art. 24 (il Piano Strategico) dello Statuto Nazionale che viene recepito nel presente Statuto.

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività.

Ciascun livello ed articolazione della CNA Toscana è tenuto ad adottare il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri e le Unioni e ogni altro ambito di Organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni ed i Mestieri partecipano alla definizione del Piano Strategico al corrispondente livello.

La CNA Toscana persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Articolo 22 – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

In caso di scioglimento della CNA Toscana a qualunque causa dovuta, il patrimonio verrà distribuito ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n° 662, sempre salva diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Articolo 23 – INCOMPATIBILITA'

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente della Presidenza e della Direzione Regionale CNA, di Presidente di Mestiere, di Presidente Coordinatore di Unione, di Raggruppamenti di Interesse e di CNA Pensionati è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli Organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Per ragioni ancora più ampie di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale l'eccezione indicata nel paragrafo precedente non vale sia per la figura del Presidente Regionale che per quella del Direttore Regionale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli Organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli Organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

Articolo 24 – REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il Regolamento Attuativo, approvato dall'Assemblea, è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto.

Articolo 25 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate secondo quanto previsto al precedente art. 10 (L'Assemblea) lettera d).

Articolo 26 – RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto Nazionale e delle leggi vigenti in materia.